

**LEGGETE
E DIFFONDETE
LA STAMPA
FEMMINISTA**



Lire 500

50.000

firme contro la

violenza



- Costituzione. Centro contro la violenza

Peole - Martha - Mima - Angela - SORBOLA

COLL. DONNA

50.000 FIRME CONTRO LA VIOLENZA

A cura del Coordinamento Regionale del Comitato promotore per la
raccolta delle firme

MLD - UDI - ~~COORD. DONNE~~ FLM - Donne Antifasciste del
Leoncavallo - Collettivo Donne Zona 4

Perché questa proposta?

Si è molto parlato in Italia, soprattutto in questi ultimi mesi, di violenza: violenza dell'Autonomia, violenza fascista, violenza comune. Si tratta comunque sempre di una violenza evidente, clamorosa, « esterna », di una violenza che occupa le pagine di tutti i giornali. Ma raramente si è cercato di andare alla radice di questi fenomeni, di capire da dove traesse origine il fenomeno sociale della violenza diffusa con cui ci si trova in questi mesi a fare quotidianamente i conti. Quasi mai è stato scritto o detto quale importanza o influenza abbia la violenza in famiglia (nel cosiddetto « privato ») sulla formazione di meccanismi violenti e sulla creazione di una vera e propria ideologia. Un bambino che veda la madre picchiata dal padre o che sia lui stesso picchiato, ad esempio, crescerà inevitabilmente nella convinzione che la violenza può essere un modo, spesso molto efficace, per ottenere ciò che si vuole. Vuoi qualcosa da una persona che rifiuta di dartela? Semplice, la picchi e gliela prendi con la forza. Vuoi delle cose che con i soldi che hai non puoi comprarti? Rubi, fai una rapina e la ottieni. Vuoi una donna e, per mille motivi, non riesci ad averla? La picchi, la spogli e te la prendi. Tutto, attraverso l'ideologia della vio-

Numero unico

Stampa: Tipografia Botti - Milano - Tel. 40 45 496

lenza, diventa più facile da ottenere, più immediato, più a portata di mano.

Il trasferimento di una prassi violenta dalla sfera privata a quella pubblica, e in particolare politica, diventa allora quasi automatico. Ecco perché riteniamo carente qualunque discorso o iniziativa che non parta da un'analisi di questo tipo e che trascuri la matrice più profonda della violenza di cui tutta la stampa quotidianamente parla e da anni ci battiamo affermando che non vi è nulla di « privato », di « nascosto » in una violenza di tipo sessuale. Alla base di questa come di qualunque altro tipo di violenza sta una totale mancanza di rispetto della persona umana, una lesione inequivocabile della dignità altrui e, di conseguenza, una lesione della libertà e della dignità collettive.

E proprio per far uscire dall'interno delle famiglie la violenza che le donne quotidianamente subiscono, per farla diventare ogni volta un atto di denuncia contro la società, aiutando la donna a non sentirsi più sola, l'MLD ha creato, negli ultimi tre anni, dei *Centri contro la violenza* in diverse città italiane (Roma, Milano, Varese, Ancona, Bologna, Catania). Il primo nacque a Roma, anche a seguito dei 17 casi di stupro verificatisi a Roma nei mesi estivi del 1976. L'intenzione era quella di offrire alle donne che avevano subito qualunque tipo di violenza, un punto di riferimento dove potessero trovare solidarietà psicologica e pratica. Quindi anche un « servizio »; e proprio su questo nacquero i primi dubbi, le prime difficoltà. Come era già successo per l'aborto le donne, una volta usufruito del servizio, scomparivano: « ... la sensazione di non essere né una del consultorio, cioè l'esperta, né una delle altre, cioè l'utente. Ma sentirsi l'una e l'altra contemporaneamente. Pensare a questo come a qualcosa di veramente positivo, ma vedere invece che spesso ho dei grandissimi blocchi, che sento difficile coinvolgere le altre, ma soprattutto me stessa. L'angoscia di ricadere nel discorso esclusivamente informativo. L'informazione quindi fine a se stessa, rituale paternalistica, frustrante e passiva. Il dubbio di realizzare allora una struttura, un 'servizio sociale'... »: questa testimonianza tratta dal libro « Insieme contro », sulle esperienze dei consultori femminili, di Clara Jourdan, ripropone con

molta esattezza uno dei nodi centrali di discussione all'interno del collettivo. I Centri, quindi, sono andati trasformandosi soprattutto in luoghi di incontro, di comunicazione e di scambio delle esperienze comuni, dove poter crescere collettivamente. Ma l'intenzione era anche quella di denunciare il tentativo di isolare lo stupro come l'unica vera violenza; il tentativo di « criminalizzare » il movimento femminista in quanto « colpevole » dell'aumento di stupri (in realtà abbiamo sempre ritenuto che gli stupri non fossero aumentati, ma fossero viceversa aumentate le denunce, grazie a una maggior presa di coscienza da parte delle donne); il tentativo ricorrente da parte della stampa di sinistra di identificare il colpevole con il « fascista ». Ma i « compagni » (e l'esperienza dei Centri contro la violenza l'ha ampiamente dimostrato) picchiano e stuprano come tutti gli altri.

Parallelamente all'azione dei Centri contro la violenza, abbiamo portato avanti un'altra battaglia: quella per la costituzione di parte civile del movimento femminista nei processi per violenza. Il primo tentativo è avvenuto nell'aprile del 1977, con il processo di Claudia Caputi a Roma. Altri hanno fatto seguito, ogniquale volta era possibile contattare la donna violentata e organizzare insieme questo tipo di presenza politica. Dopo i primi tentativi del MLD, anche l'UDI, il Collettivo per la salute di Trieste, il Centro controinformazione donna di Trento hanno provato a costituirsi parte civile in altri processi. La costituzione, per ora, è stata accolta solo a Trieste, in un processo per violenza carnale, e ad Ancona, in un processo contro una ginecologa obiettrice che faceva aborti privatamente; ma sono sempre più numerose le donne che spontaneamente si rivolgono al movimento per chiedere di sostenerle durante il processo, anche attraverso la costituzione di parte civile.

Ma che significato ha avuto per noi, due anni fa, lanciare questa sfida ai tribunali del nostro paese? Soprattutto, quello, già ricordato all'inizio, di un rifiuto di vedere respinti gli attacchi contro la nostra libertà e autodeterminazione sessuale nella sfera del privato, come fossero lesioni che riguardano solo la donna che le subisce. Al contrario, quello che vogliamo ribadire è che ogni atto compiuto contro una di noi, è

un atto che lede la dignità di tutte le donne, è un atto che ha un profondo significato politico (i casi sempre più frequenti di violenza di gruppo lo dimostrano ancor più chiaramente) poiché esprime un potenziale di violenza che trova le sue motivazioni in un'ideologia imperante, comune alla maggioranza degli uomini.

L'esperienza accumulata in tanti mesi di battaglie condotte a livello politico e giuridico, ci hanno fatto sentire l'esigenza di allargare la testimonianza delle nostre lotte anche alle donne di altri paesi e contemporaneamente conoscere le loro esperienze, spesso molto simili alle nostre. Era il caso, ad esempio, delle donne francesi che, attraverso il movimento « Choisir », avevano portato avanti la nostra stessa battaglia sulla costituzione di parte civile. In altri paesi, la situazione è certo migliore che in Italia: basti citare le « case per donne picchiate » in Germania, Belgio, Olanda, Inghilterra, Irlanda, Australia, o le legislazioni riguardanti lo stupro in alcuni stati americani (Oregon, Delaware, New Jersey) e australiani, dove sotto questo reato viene compreso anche l'atto sessuale imposto dal marito alla propria moglie.

L'MLD ha dunque organizzato, insieme alla rivista « Effe », un *Convegno internazionale sulla violenza* che ha avuto luogo il 25-26-27 marzo dell'anno scorso. Al convegno parteciparono 3.000 donne e fu proprio nel corso di questo convegno che cominciarono a definirsi meglio i punti salienti della nostra proposta di legge: oltre alla già citata costituzione di parte civile, i processi per direttissima, i dibattimenti a porte aperte (un modo soprattutto per non lasciare da sola la donna che ha subito violenza, per la quale il processo è spesso un momento di tremenda solitudine e umiliazione), la richiesta che anche il rapporto sessuale imposto dal marito sia riconosciuto come violenza e, soprattutto, che non esista più distinzione fra gli atti di libidine e lo stupro, riunendo tutto sotto l'unica denominazione di « violenza sessuale ».

Significato politico della proposta di legge

La nostra proposta di legge vuole essere, in primo luogo, un tentativo per modificare il costume e la mentalità prevalenti nella nostra società. Non ci illudiamo, infatti, che serva cambiare il codice penale, senza prima aver compiuto una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica su argomenti e problemi mai affrontati prima d'ora o affrontati molto male. E su questo dobbiamo, purtroppo, chiamare in causa anche la stampa (compresa quella di sinistra) che troppo spesso ha travisato i fatti, volutamente effettuando operazioni di tipo scandalistico, mirando più al titolo ad effetto o al particolare scabroso che alla serietà dell'analisi e all'attendibilità dell'informazione. Quante volte, ad esempio, i giornalisti hanno frugato senza remore nella vita delle vittime di una violenza sessuale, aggiungendo altra violenza a quella già subita? Quante volte anche la stampa ha contribuito a trasformare la donna da vittima a colpevole (non fosse che di aver « provocato » la violenza dell'uomo)? O, ancora, ha « coperto » gli uomini colpevoli, trovando mille scusanti e attenuanti; oppure ha messo in atto un processo di deresponsabilizzazione collettiva, identificando il violentatore con il « mostro », il « maniaco », il « diverso da sé »? Tutto questo, è appena il caso di dirlo, non migliora la situazione dell'informazione su questi argomenti. Il nostro primo obiettivo, dunque, è quello di fare in modo che il maggior numero di persone possibile, conosca e abbia coscienza di quanto questo tipo di violenza, proprio perché passa sul nostro corpo e riguarda la nostra sessualità, e viene sempre relegato in secondo piano, sia invece il sostrato della violenza più generale che dilaga nel paese.

Certo, ci rendiamo perfettamente conto che molte delle nostre proposte sono dirompenti, forse troppo avanzate rispetto allo stato attuale della giurisprudenza italiana e della sensibilità dell'opinione pubblica. Ma riteniamo anche che solo attraverso un'azione di rottura e un reale passo avanti sulla mentalità diffusa si possano ottenere i risultati voluti, cioè le modifiche del codice penale vigente. In questo senso quindi riteniamo che il progetto di legge Bottari, presentato dal PCI in Parla-

mento nel dicembre del 1977 e mai più discusso, non sia politicamente incisivo. Si limita, infatti, a prendere atto di alcuni anacronismi, ormai acquisiti dalla coscienza civile, senza proporre modifiche realmente innovative. Non riteniamo che si possano cercare, in questo campo, obiettivi intermedi: le norme vigenti del codice penale non sono infatti solo anacronistiche, ma soprattutto lesive della dignità della donna e informate a un principio di tutela che accomuna la donna al minore. E' soprattutto questo principio che noi rifiutiamo e che vogliamo combattere, per riaffermare invece quello della nostra autodeterminazione. E libertà e autodeterminazione si hanno solo laddove vi è il massimo di coscienza, il massimo di informazione, nessun senso di colpa o di vergogna. La nostra sessualità, il nostro corpo non sono una vergogna, non sono una colpa: la colpa e la vergogna sono di chi il nostro corpo offende, violenta e disprezza.

Noi vogliamo che sia chiaro che qualunque atto venga compiuto sul nostro corpo senza il nostro consenso è *violenza*. Anche se il consenso c'è stato fino a un certo punto e poi non più; anche se il consenso c'era stato in precedenza e anche più di una volta; anche se chi nega il consenso è una prostituta. La mancanza di consenso si configura sempre e comunque come *violenza*. E per difenderci da questa violenza non abbiamo bisogno di leggi di tutela, ma di leggi efficaci che vengano applicate, leggi che ci riconoscano come aventi quella dignità di soggetti che il codice attuale ci nega. Non vogliamo più che in un articolo di legge sia scritto che la donna sequestrata deve essere ricondotta dal colpevole « alla casa donde la tolse, o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa », laddove la donna viene vista solo e soltanto in funzione della famiglia e non come individuo a sé stante, secondo una norma di tutela che non fa altro che sancire una disparità.

Vogliamo, attraverso questa e altre iniziative concrete, sensibilizzare l'opinione pubblica e in primo luogo le donne, e aprire un dibattito sul problema della violenza per fare in modo che l'esigenza dei cambiamenti da noi indicati sia un'esigenza di tutte.

Le azioni, dunque, sono due e parallele: da una parte le proposte concrete, « tecniche » (se così vogliamo chiamarle, ma le consideriamo profondamente politiche), qual è la nostra proposta di legge di iniziativa popolare (Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona); dall'altra, un'azione continua e più capillare possibile sull'opinione pubblica.

Iniziative a sostegno della nostra proposta

L'esigenza di rendere la proposta di legge il più incisiva possibile e quindi farla arrivare al Parlamento, forti della volontà e capacità di lotta di tutto il Movimento, ci ha fatto scegliere la strada dell'iniziativa popolare. E questo perché l'unico modo che abbiamo di arrivare al Parlamento è quello di affidare questo progetto a tutte le donne che nelle piazze, nei luoghi di lavoro e della vita associativa, vorranno, con una firma, dare il loro contributo a questa battaglia e quindi, in prima persona, far sì che la nostra voce arrivi alle Camere. Inoltre, con una proposta di legge di iniziativa popolare, avremo modo di divulgare quotidianamente, in modo capillare, i contenuti del nostro progetto, così da poterne discutere tutte insieme, perché diventi patrimonio di tutte.

Ma l'importanza politica di questa scelta non emerge in tutta la sua portata se non si tiene conto che per la prima volta il Movimento ha deciso di utilizzare uno strumento istituzionale per far passare i suoi contenuti e che per la prima volta su questi contenuti e su questo strumento ha trovato un momento di aggregazione e di lotta comune.

Si è quindi costituito un Comitato promotore formato, oltre che dall'MLD, dall'UDI, dal Collettivo donne e madri antifasciste del Leoncavallo di Milano, dal Coordinamento femminile nazionale dell'FLM, da vari Collettivi femministi di Catania e di Grosseto, da « Quotidiano Donna », « Noi donne », « Ef-

fe », Radio Lilith, il Collettivo donne di Radio Canale 96 di Milano e altri Collettivi milanesi (Metà del cielo, zona 14, zona 4, ecc.) e di tutta Italia.

Questo Comitato promotore ha il compito di portare in Parlamento la proposta di legge attraverso una raccolta di firme. Ciò significa che sono necessarie almeno 50.000 firme autentiche, perché la proposta arrivi alle Camere e venga discussa. Ovviamente, più saranno le firme e più grande sarà la pressione e la forza che eserciteremo sul Parlamento perché la nostra legge non venga messa in un cassetto e dimenticata.

Dall'altro lato vi è la necessità di incidere sull'opinione pubblica e sulla società con gli strumenti e i metodi che sono ormai patrimonio di lotta del movimento femminista:

a) diffusione dei Centri contro la violenza: tali centri non sono stati e non intendono essere un sostitutivo delle istituzioni preposte a far valere i diritti delle donne lese, ma luoghi dove le donne possano trovare assistenza tecnica (i centri si appoggiano ad avvocatesse), ma soprattutto, nella dimensione collettiva, la coscienza dei propri diritti e la forza per lottare;

b) costituzione di « Case per donne picchiate » sulla base delle esperienze già compiute in molti Paesi europei dal Movimento femminista.

Nello stesso modo in cui ci siamo riappropriate, negli anni passati, della gestione del nostro corpo, così rivendichiamo per intero l'autogestione di tutto il progetto politico sulla violenza.

PROPOSTA DI LEGGE

NORME PENALI RELATIVE AI CRIMINI PERPETRATI ATTRAVERSO LA VIOLENZA SESSUALE E FISICA CONTRO LA PERSONA

ART. 1

La violenza sessuale è un delitto contro la persona; pertanto tutti gli articoli dall'art. 8 all'art. 25, verranno inseriti nel Titolo XII c.p. (« Dei delitti contro la persona »).

ART. 2 — COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Dopo il primo comma dell'art. 22 c.p.p., va aggiunto il seguente comma:

« Per i reati previsti dal libro II Titolo IX c.p., è ammessa la costituzione di parte civile delle associazioni aventi come scopo sociale la liberazione dalla repressione sessuale e la difesa dei diritti delle donne ».

22. *Legittimazione attiva e passiva all'esercizio della azione civile.* — L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno (185 c.p.) può essere esercitata dalla persona alla quale ha recato danno ovvero da chi la rappresenta per legge o in conseguenza di mandato generale o speciale e dal suo erede entro i limiti della quota ereditaria.

Essa può essere proposta contro chi ha commesso il reato e quando ne sia il caso anche contro il responsabile civile (23 s., 107).

ART. 3 — PROCESSO A PORTE APERTE

All'art. 423 c.p.p. va aggiunto il seguente comma:

423. *Pubblicità del dibattimento: eccezioni.* — Le udienze nei dibattimenti davanti alla corte d'assise, ai tribunali ed ai pretori sono pubbliche, a pena di nullità.

Il presidente o il pre-

2 DEROGA A TUTTO IL C. O ALLA FLAGRANZA

« Le udienze per i dibattimenti relativi ai reati di cui al Libro II Titolo IX c.p. sono pubbliche, salvo che la parte lesa chieda al Presidente del Tribunale di disporre che il dibattimento si svolga a porte chiuse ».

tore può tuttavia disporre anche d'ufficio con ordinanza (424) che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse, quando la pubblicità, a cagione della natura dei fatti o della qualità delle persone, può nuocere alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico o alla morale o può eccitare riprovevole curiosità, ovvero quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che possono turbare la serenità del dibattimento.

Il presidente o il pretore può disporre che l'intero dibattimento sia tenuto a porte chiuse per ragioni di pubblica igiene, in tempo di diffusione di morbi epidemici o di altre malattie contagiose.

Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse non possono, per alcun motivo, essere ammesse nella sala d'udienza persone diverse da quelle che hanno dovere o diritto di intervenire. I testimoni, gli interpreti e, nei casi preveduti dalla legge, i periti e i consulenti tecnici sono ammessi secondo l'ordine e per il tempo in cui vengono chiamati, fatta eccezione per quelli che sia necessario trattenere nella sala d'udienza (472).

ART. 4 — GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Dopo l'art. 502 c.p.p. va aggiunto il seguente art. 502 bis:
« In deroga a quanto previsto dal

502. *Casi e modi del giudizio direttissimo.* — Quando una persona è stata arrestata nella flagranza (237) di un reato di competenza del tribunale (30), il procuratore della

primo comma dell'art. 502 c.p.p., il Procuratore della Repubblica procede con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dal Libro II Titolo IX c.p. e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi ».

Repubblica al quale l'arrestato è presentato a' termini dell'art. 244, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie indagini, dopo averlo sommariamente interrogato, può farlo subito condurre in stato d'arresto davanti al tribunale, se questo siede in udienza penale; altrimenti, dopo aver disposto perché l'arresto sia mantenuto, può farlo presentare ad una udienza prossima, non oltre il quinto giorno dall'arresto. Se non è possibile provvedere in tal modo, il procuratore della Repubblica procede con le forme ordinarie, osservate le disposizioni dei capoversi dell'art. 246 (Att. 59, 60).

Se si tratta di reato di competenza della corte d'assise (29), si può procedere a giudizio direttissimo nel modo predetto, soltanto se deve essere convocata entro cinque giorni da quello dell'arresto.

Nello stesso modo si può procedere quando il reato viene commesso da persona arrestata, detenuta o internata per misure di sicurezza (504, 505).

ART. 5 — INDIRIZZO DELLE INDAGINI

« Non sono ammesse nel corso di tutto il procedimento per i reati previsti dal Libro II Titolo IX, indagini inerenti alla tecnica fisiologica degli atti di violenza sessuale subiti dalla vittima. Le indagini devono bensì a-

vere come scopo l'accertamento della mancanza di consenso, che non può fondarsi sulla passata vita sessuale della vittima ».

ART. 6 — PROCEDIBILITA' D'UFFICIO

L'art. 542 c.p. è abrogato.

542. *Querela dell'offeso.* — I delitti preveduti dal capo primo e dall'art. 530 sono punibili a querela della persona offesa (543). La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale (537) o da un incaricato di un pubblico servizio (358);

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

ART. 7

L'art. 543 c.p. è abrogato.

543. *Diritto di querela.* — Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.

Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato, espressamente o tacitamente (124), al diritto di querelarsi.

ART. 8 — VIOLENZA SESSUALE

L'art. 519 c.p. è così modificato:
« Chiunque con violenza, minaccia

519. *Della violenza carnale.* — Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la

o inganno o valendosi della propria autorità, ovvero approfittando di una incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, costringe o induce taluno, ivi compreso il coniuge, a subire o ad assistere ad atti di natura sessuale è punito con la reclusione da due a dieci anni ».

reclusione (23) da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con una persona la quale al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici (539);

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente del fatto del colpevole;

4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona (520, 521, 539-544, 576 n. 5, 585).

ART. 9 — VIOLENZA SESSUALE COMPIUTA DA DUE O PIU' PERSONE

Dopo l'art. 519 c.p. è inserito il seguente art. 519 bis:

« Se il reato di cui all'art. 519 c.p. è compiuto congiuntamente da due o più persone è punito con la reclusione da cinque a dieci anni ».

ART. 10

L'art. 520 c.p. è abrogato.

520. *Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale.* — Il pubblico ufficiale (537), che, fuori dei

casi preveduti dall'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione (23) da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette (521, 530, 539-544).

521. *Atti di libidine violenti.* — Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su di se stesso, sulla persona del colpevole o su altri (530, 539-544).

522. *Ratto a fine di matrimonio.* — Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, è punito con la reclusione (23) da uno a tre anni.

ART. 11

L'art. 521 c.p. è abrogato.

ART. 12

L'art. 522 c.p. è abrogato.

ART. 13

L'art. 523 c.p. è abrogato.

ART. 14

All'art. 605 c.p. è aggiunto il seguente punto 3:

«3) per commettere gli abusi di cui all'art. 519 c.p. ».

ART. 15

L'art. 524 c.p. è abrogato.

Se il fatto è commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena è della reclusione da due a cinque anni (524, 525, 539-544, 574).

523. *Ratto a fine di libidine.* — Chiunque, con violenza, minaccia o inganno sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di età (2 c.c.), è punito con la reclusione (23) da tre a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata (524, 525, 539-544, 574).

605. *Sequestro di persona.* — Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione (23) da sei mesi a otto anni (228 c.p.p.).

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;

2) da un pubblico ufficiale (357), con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni (522, 630; Cost. 13; Att. II, 4).

524. — *Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimo-*

nio. — Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a chi commette il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici o malata di mente, o che non sia, comunque, in grado di resistergli, a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole (525, 539-544, 574).

ART. 16

L'art. 525 c.p. è abrogato.

525. *Circostanze attenuanti.* — Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza aver commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa (62 n. 6, 574).

ART. 17

L'art. 526 c.p. è abrogato.

526. *Seduazione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata.* — Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione (23) da tre mesi a due anni (539-544).

Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale.

ART. 18

L'art. 544 c.p. è abrogato.

ART. 19

L'art. 578 c.p. è abrogato.

ART. 20

L'art. 587 c.p. è abrogato.

544. *Causa speciale di estinzione del reato.* — Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'art. 530, matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali (574; 608 n. 5 c.p.p.).

578. *Infanticidio per causa di onore.* — Chiunque cagiona la morte di un neonato immediatamente dopo il parto, ovvero di un feto durante il parto, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto (307), è punito con la reclusione (23) da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiacciono coloro che concorrono nel fatto al solo scopo di favorire taluna delle persone indicate nella disposizione precedente. In ogni altro caso, a coloro che concorrono nel fatto si applica la reclusione non inferiore a dieci anni.

Non si applicano le aggravanti stabilite nell'art. 61 (551, 592).

587. *Omicidio e lesione personale a causa di onore.* — Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la re-

clusione (23) da tre a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto previsto dall'art. 581.

ART. 21

L'art. 592 c.p. è abrogato.

592. *Abbandono di un neonato per causa di onore.* — Chiunque abbandona un neonato, subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto (307), è punito con la reclusione (23) da tre mesi a un anno.

La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale (582 s.), ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato.

Non si applicano le aggravanti stabilite nell'art. 61.

ART. 22

Il capo II del Titolo XI del Libro II c.p. è abrogato.

CAPO II.

Dei delitti contro la morale familiare.

564. *Incesto.* — Chiun-

ART. 23

L'art. 571 c.p. è così modificato:

« Chiunque usa di mezzi di disciplina in danno di persona sottoposta alla sua autorità, ovvero a lui affidata

que, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione (23) da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età (2 c.c.), con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della patria potestà (316-317 c.c.) [o della tutela legale].

565. *Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica.* — Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da lire 40.000 a 200.000.

571. *Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.*

— Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui

per ragioni di educazione, istruzione, vigilanza o custodia ovvero per l'esercizio di una professione o arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se il fatto cagiona una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ne deriva la morte, è punito con le pene previste dall'art. 584 c.p.

Anche se la malattia ha una durata non superiore a dieci giorni e non concorre nessuna delle aggravanti previste dagli artt. 583-585-577 c.p. si procede d'ufficio ».

ART. 24

L'art. 582 c.p. è così modificato:

« Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Anche se la malattia ha una durata non superiore a dieci giorni e non concorre nessuna delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 583-585-577 c.p. si procede d'ufficio ».

ART. 25

L'art. 530 c.p. è abrogato.

affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione (3) fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni (572).

582. Lesione personale.

— Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione (23) da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

530. Corruzione di minorenni. — Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza

di persona minore degli anni sedici, è punito con la reclusione (23) da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o sugli altri.

La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta (539-544).

COMMENTO AGLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1 — *La violenza sessuale è un delitto contro la persona.*

Con questa formulazione si intende sottolineare il rifiuto di considerare i crimini affrontati nella proposta di legge come reati che colpiscono la « morale », che ha sempre negato alla donna la sua dignità di « persona », relegandola in ruoli subalterni. La violenza sessuale viene così riportata alla gravità di ogni altro reato e, quindi, come tale colpita e perseguita.

Costituzione di parte civile — Processi a porte aperte

Con la richiesta della possibilità di costituzione di parte civile per il movimento femminista, chiediamo che venga sancito il diritto di essere legalmente presenti nei processi. Già da tempo questa richiesta è entrata a far parte di una giurisprudenza che si sta evolvendo. E' stata accettata la costituzione di parte civile di organismi ed associazioni a tutela di interessi collettivi (Italia Nostra, Lotta Continua, comitati di quartiere, consigli di fabbrica, sindacati) e questo perché si ritiene che in questa società esistono interessi diversi e talvolta contrapposti che lo Stato non vuole o non può tutelare.

Riteniamo che debba essere riconosciuto pienamente al movimento femminista il diritto di tutela degli interessi delle donne e che questo diritto debba essere sancito in un articolo del codice penale e non lasciato alla discrezione di giudici più o meno progressisti (vedi il processo di Ancona). Abbiamo sempre detto che un'offesa fatta a una donna sola ci coinvolge tut-

te e ormai, dopo due anni di presenza costante nei tribunali, sappiamo che non possiamo delegare a nessuna la difesa dei nostri diritti e della nostra dignità. Inoltre, e questo spiega anche la richiesta dei processi a porte aperte, troppe volte abbiamo visto la donna trasformata da accusatrice ad imputata, sottoposta ai più umilianti e oltraggiosi interrogatori, che nulla avevano a che vedere con l'accertamento della verità, ma con il solo fine di annientare la donna che aveva sfidato il potere maschile, rendendo pubblici fatti che, secondo la mentalità comune, *devono* essere vissuti in privato, con vergogna e sensi di colpa. La presenza delle donne in aula, oltre a manifestare concretamente solidarietà alla donna, è un momento importantissimo di controllo della giustizia, da sempre amministrata da uomini che, anche inconsciamente, mettono in atto meccanismi di identificazione e solidarietà con lo stupratore; meccanismi, questi, che non dovrebbero avere niente a che vedere con una corretta amministrazione della giustizia.

Modalità degli interrogatori

Per tutti questi motivi abbiamo contemplato un articolo « politico », sull'indirizzo e le modalità delle indagini e degli interrogatori nel corso di tutto il procedimento: dal primo contatto con la donna con il commissariato, alla prima denuncia, all'istruttoria, al dibattimento. Quello che si deve accertare è soltanto la mancanza del consenso, che non si esprime certamente sulla base della resistenza opposta, della posizione delle gambe, dell'aver avuto o meno in precedenza rapporti sessuali, dell'esser sposata, di fare la prostituta.

Processi per direttissima

Ci è parso importante anche introdurre nel nostro progetto la richiesta che i processi per violenza sessuale avvengano per direttissima. Questo per evitare che i procedimenti si tra-

scinino per anni, costringendo la donna a vivere nell'attesa del processo, e poi, al momento in cui questo si celebra, a ricordare e far rivivere nell'aula del tribunale episodi spesso superati a costo di enormi sforzi psicologici e il cui solo ricordo può provocare ulteriori traumi.

Procedibilità d'ufficio

L'articolo sul quale si è maggiormente dibattuto, sia al nostro interno che al Convegno internazionale sulla violenza dell'anno scorso è stato quello sulla procedibilità d'ufficio. Costringere la donna a subire un processo che non vuole e non è pronta ad affrontare, per tutte le paure, angosce e umiliazioni che questo oggi comporta, ci era sembrato in un primo tempo un'ulteriore violenza e non un momento di crescita. Riesaminando poi questo articolo nel contesto di tutto il progetto che, come abbiamo già detto, è un tentativo, attraverso modifiche di articoli del codice, di spinta al cambiamento culturale, ci siamo convinte della correttezza di questa richiesta. Molto chiara ci sembra la spiegazione data dalle compagne del Collettivo donne giuriste del Tribunale di Milano, nel loro libro « Lessico politico delle donne: donne e diritto »: « I delitti di violenza sessuale sono di regola, tranne alcune eccezioni, perseguibili a querela in base all'articolo 542 del codice penale. Ciò vuol dire che il procedimento penale non può iniziare se la persona offesa non manifesta la volontà che il colpevole sia punito. Va poi rilevato che la querela è prevista per reati di scarsa rilevanza sociale, puniti con pene lievissime (ingiuria, diffamazione, ecc.) per cui l'interesse della collettività alla punizione del colpevole è subordinata alla volontà della vittima del reato ».

Ma i delitti in esame sono puniti con pene abbastanza severe (per esempio, la violenza carnale con la reclusione da tre a dieci anni), per cui la previsione della querela non è riconducibile alla lieve entità del fatto, ma alla necessità di « salvaguardare il pudore della donna », sul presupposto che la pubblicità di atti che riguardano la sua vita intima, può arrecarle più danno che vantaggio. In tale concezione non vi è rispetto

per la donna; ancora una volta prevale l'ideologia in base alla quale la sua buona reputazione viene comunque compromessa da rapporti sessuali non istituzionalizzati, anche se subiti contro la sua volontà. Il suo corpo, oggetto violato se la donna non è sposata, vale meno come merce da contrattare sul mercato matrimoniale; se coniugata costituisce un'offesa alla proprietà del marito.

Lo Stato ritiene, quindi, che la vittima di violenza sessuale potrebbe avere interesse, più che alla punizione del colpevole, a nascondere quello che, secondo la morale corrente, costituisce una vergogna.

La necessità della querela, col privatizzare i delitti sessuali, comporta, di fatto, l'impunità dei colpevoli. Nella vittima la volontà di punizione è sopraffatta dal disagio di subire interrogatori e perizie umilianti, nonché dai sensi di colpa, cioè da un lato la consapevolezza che può dipendere solo dalla sua volontà l'applicazione di numerosi anni di carcere, dall'altro la sensazione, indotta dalla comune opinione, di avere, in qualche modo, lei stessa provocata l'aggressione ».

Violenza sessuale

L'articolo più innovatore di tutto questo progetto è senza dubbio la revisione dell'articolo 519 c.p., che ridefinisce il concetto di violenza carnale. Il nostro codice fa una netta distinzione tra violenza carnale (penetrazione totale o parziale dell'organo genitale di uno dei soggetti in una parte del corpo dell'altro) e atti di libidine (tutti quelli non compresi nell'atto di congiunzione violenta), per i quali è prevista un'attenuante della pena. Ma tutti questi atti, secondo noi, poco si diversificano fra loro: l'umiliazione, l'annullamento di sé in quanto persona, sono state le costanti delle testimonianze di tutte le donne che hanno subito questi tipi di violenza. In entrambi questi atti leggiamo il desiderio di umiliarci, degradarci, annularci: il desiderio maschile di dominio. Ma oltre ad umiliarci l'uomo, o meglio la logica maschile che agisce in lui, ha paura. E non è solo paura di perdere il potere. E' una paura molto più

antica, preistorica, paura della creatività femminile, della maternità e soprattutto della sua sessualità. Prima l'uomo aveva i mezzi per esorcizzare questa paura, per tenere la donna in stato di subordinazione. Oggi la donna sta cercando una sua identità sessuale, come totale espressione di se stessa, dei suoi bisogni sensuali, sessuali ed emozionali, una sessualità che non è orientata sul genitale, sulla sottomissione, ma è espansione, tenerezza, accettazione di sé.

I principi unificanti e l'obiettivo della nostra lotta devono essere quelli dell'autodeterminazione corporea, da stabilire una volta per tutte e diventare principi inviolabili a ogni livello: qualsiasi atto compiuto sul nostro corpo senza la nostra volontà è un atto criminale di stupro.

In questo articolo abbiamo voluto considerare, e quindi punire, la violenza sessuale da parte del marito. Il diritto di disporre del corpo della moglie, anche se non codificato in articoli del codice o in una legge, è nella mente di ogni uomo. Già in alcuni stati americani (Delaware, Iowa, New Jersey e Oregon, dove recentemente si è svolto un processo per stupro da parte del marito sulla moglie) e in Australia, questo reato è previsto espressamente nella legge, e anche se è molto difficile che una moglie denunci il marito, o che il Tribunale giunga a una sua condanna (in Oregon il processo si è chiuso con un'assoluzione), riteniamo che questo reato vada espressamente previsto.

Violenza di gruppo

Nella nostra proposta di legge abbiamo introdotto un altro tipo di reato: la violenza di gruppo. Questa realtà, infatti, è sempre più comune e riteniamo che, se è già traumatica e sconvolgente per la donna la violenza di un solo individuo, ancora più aberrante è subire quella compiuta da più uomini.

Proprio perché non siamo ispirate da principi di vendetta (e questo è stato il principio ispiratore di tutto il nostro progetto), ci siamo limitate ad elevare il limite minimo della pe-

na, lasciando inalterato il massimo previsto per la violenza sessuale.

Violenza presunta

L'articolo 519 prevede anche l'ipotesi in cui la violenza è presunta, indipendentemente dal consenso o meno della vittima, che, in questi casi, può essere: 1) chi al momento del fatto non ha compiuto gli anni 14; 2) chi non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di vigilanza o di custodia; 3) chi è malato di mente ovvero non è in grado di resistere a causa delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica. Riteniamo che in questi casi il consenso è il frutto di una soggezione psicologica, o di timore reverenziale dell'autorità rappresentata dall'adulto, e non di una effettiva incapacità del minore o del malato di mente a decidere. Non abrogando questi commi, si continuerebbe a perpetuare una situazione per cui al minore o al malato di mente viene di fatto impedito di esprimere liberamente la propria sessualità.

Ratto a fine di libidine o matrimonio

Per i reati previsti dagli articoli 522-523-524-525 abbiamo chiesto l'abrogazione totale.

Citando nuovamente il libro « Lessico politico delle donne »: « I delitti in esame consistono nel sottrarre, con violenza, minaccia o inganno, la persona che si vuole costringere al matrimonio o sulla quale si vogliono compiere atti di libidine. Le pene previste sono nel primo caso la reclusione da uno a tre anni, nel secondo da tre a cinque. Come si vede il legislatore ha punito più lievemente il ratto a fine di matrimonio ritenendo che il voler sposare una donna, anche contro la sua volontà, è pur sempre un 'nobile scopo'. Inoltre ha previsto per il ratto a fine di libidine un aggravamento della pena nel caso

che la donna sia coniugata. Ma l'offesa subita dalla donna, coniugata o non, è identica, per cui l'aggravamento della pena mira a tutelare 'l'oggetto moglie' di esclusiva proprietà del marito. La previsione specifica dei delitti di ratto potrebbe far ritenere che il legislatore abbia voluto accordare alla donna una particolare tutela. In realtà chi è stato tutelato è ancora una volta il maschio ».

Poiché nella maggior parte dei casi il reato di violenza sessuale è strettamente connesso alla limitazione della libertà personale, riteniamo che tale limitazione vada punita. Abbiamo quindi aggiunto un comma all'articolo 605, che considera il sequestro di persona compiuto per commettere gli atti di cui all'articolo 519, un'aggravante.

Altro articolo di cui chiediamo l'abrogazione è il 526, in quanto articolo di tutela e lesivo della dignità intellettuale della donna.

Delitti per causa d'onore

Vi è un ulteriore gruppo di articoli che chiediamo venga abrogato: si tratta del 544, 578, 587, 592. Poiché riteniamo che l'opinione pubblica sia ormai sensibilizzata, nella sua maggioranza, sull'anacronismo e l'aberrazione di questi articoli, non crediamo necessario dilungarci in spiegazioni ulteriori.

Ci domandiamo semplicemente l'onore di chi si voglia difendere.

Nel luglio del 1976 è stato presentato un progetto di legge della senatrice Carrettoni, approvato al Senato, e ritrasmeso alla Camera, dove però non è stato discusso; quindi con la crisi di governo e le nuove elezioni, tutto da riproporre e da ridiscutere. La senatrice Carrettoni, tra l'altro, ha proposto una modifica in cui prevedendo delle attenuanti per la donna che commette questo tipo di reato subito dopo il parto, in condizione di alterazione psichica (?!), ripropone il concetto di tutela. Con l'abrogazione che noi proponiamo si fa ricadere l'ipotesi di reato sotto la fattispecie dell'omicidio.

Il reato di incesto.

Nel codice è previsto anche il reato di incesto, di cui noi chiediamo l'abrogazione in quanto il fatto è punito soltanto per salvaguardare la morale pubblica, dato che condizione di punibilità è il pubblico scandalo. Il rapporto incestuoso è ricondotto all'ipotesi prevista dall'articolo 519.

Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina — Lesione personale

Proprio perché questa legge nasce dall'esperienza maturata nei collettivi dopo due anni di lavoro continuo con le donne e dopo aver verificato che la violenza sessuale è solo quella più evidente, mentre esiste una violenza ben più nascosta, ma ben più estesa, quella casalinga fatta di percosse, lesioni, che colpisce nel silenzio e nell'omertà donne e bambini, abbiamo analizzato e modificato gli articoli 571 e 582.

Il 571 tratta dell'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina; ma, perché ci sia abuso di un mezzo educativo, bisogna che sia permesso un uso esplicito e consentito di tale mezzo. Poiché riteniamo che l'uso della coercizione e della violenza non sia certamente un metodo educativo valido, ma tenda solo a creare altra violenza, abbiamo modificato l'articolo. Abbiamo inoltre contemplato la possibilità di procedere d'ufficio anche per le lesioni non superiori ai dieci giorni, per rompere l'omertà e il silenzio che avvolgono la violenza familiare.

Lo stesso vale per l'articolo 582.